COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

XX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SEDATI**

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 231

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 231

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

Norme sulla produzione avicola (1485) 231

PRESIDENTE 231, 235

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 231, 235

SERVELLO 235

Proposta di legge (*Discussione*):

LAFORGIA ed altri: Modifiche alla legge 21 dicembre 1961, n. 1527, per la determinazione dei prezzi minimi delle sanse vergini di oliva (1081) 235

PRESIDENTE 235, 237

GERBINO, *Relatore* 235

La seduta comincia alle 9,50.

DELLA BRIOTTA, *Segretario*, legge il promesso verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Scarascia Mugnozza.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Servello sostituisce, per la discussione dei progetti di legge all'ordine del giorno, il deputato Angioy.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sulla produzione avicola (1485).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme sulla produzione avicola.

Ricordo che nella seduta precedente è stata chiusa la discussione generale.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Nella seduta precedente abbiamo ascoltato varie considerazioni sia da parte dell'onorevole relatore, sia da parte di altri deputati sul testo del disegno di legge. In particolare, sintetizzando i rilievi che sono stati avanzati, ci è sembrato che i punti sostanziali sui quali si è soffermata l'attenzione ed in un certo senso anche la critica si riferiscono essenzialmente al carattere particolarmente restrittivo di talune norme, specie quelle relative alla richiesta « autorizzazione » cui si vorrebbe subordinare la produzione di uova da cova e di pulcini, sostenendosi che in tal guisa si infirma il principio fondamentale di libero svolgimento dell'attività agricola; ed alla natura limitativa di altre norme che si sostiene essere andate oltre all'esigenza di dare attuazione al regolamento comunitario in materia di produzione avicola.

Noi abbiamo cercato di riesaminare il provvedimento sia negli aspetti di carattere generale, sia negli aspetti di carattere particolare, prendendo contatti con le categorie interessate, con le organizzazioni che operano nel settore specifico (per esempio, ci siamo rivolti all'Associazione italiana allevatori, e ad altre associazioni interessate, a vari settori della pubblica amministrazione, a tecnici e a studiosi), al fine di acquisire una opinione più approfondita sui meccanismi idonei a regolamentare il settore della produzione avicola. In realtà si è potuto stabilire che alcune opinioni generali espresse in questa Commissione trovano il conforto di un parere favorevole sia da parte del settore direttamente interessato sia da parte del Ministero, il che ci consente di rivedere tranquillamente le norme dell'originario disegno di legge.

È stata formulata innanzitutto la proposta che in luogo dell'autorizzazione preventiva sia richiesta soltanto l'immatricolazione delle aziende avicole produttrici nell'apposito registro nazionale, secondo quanto è stabilito dal regolamento comunitario. L'immatricolazione delle aziende agricole avverrà in base ad una denunzia che esse stesse faranno, salvo accertamento successivo dei necessari requisiti igienico-sanitari e zootecnici richiesti da parte degli organi competenti.

Si è, pertanto, proceduto alla rielaborazione dell'intero testo.

In tal senso, l'articolo 1 del nuovo testo è del seguente tenore:

«Le imprese che producono a scopo di commercio uova da cova e pulcini devono ottenere l'immatricolazione delle rispettive aziende nel registro nazionale delle aziende produttrici di uova da cova e di pulcini che è istituito a norma del successivo articolo 5 della presente legge.

L'immatricolazione avviene su denuncia che le imprese produttrici devono presentare in duplice esemplare all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura nella cui circoscrizione sono ubicate le singole aziende avicole da immatricolare. Nel caso che l'impresa abbia le proprie aziende avicole dislocate in più province, dovrà presentare distinte denunce agli ispettorati agrari delle province di dislocazione delle aziende stesse.

In merito alla immatricolazione dovrà esprimere il parere il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di concerto con il veterinario provinciale, con particolare riguardo all'idoneità igienico-sanitaria degli impianti delle aziende avicole da immatricolare.

L'immatricolazione è revocata in caso di mancato esercizio dell'attività produttiva durante dodici mesi consecutivi o in caso di infrazione di rilevante gravità alle norme della presente legge. Se l'infrazione non è di rilevante entità, l'immatricolazione può essere sospesa per un periodo massimo di sei mesi; ed è revocata se, decorso tale termine, l'impresa interessata non abbia provveduto agli adempimenti necessari per adeguare l'azienda avicola alle disposizioni della legge ».

Con la presente nuova formulazione dell'articolo 1 si intende anche ovviare ai particolari rilievi formulati in ordine all'ampiezza dei poteri conferiti esplicitamente al capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, cui compete l'accertamento dell'idoneità degli impianti e dell'organizzazione delle imprese; ciò in relazione all'impossibilità di definire concretamente i requisiti dell'idoneità tecnica degli impianti. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari è invece di competenza del Ministero della sanità, che deve anche confermare l'effettiva sussistenza delle condizioni zootecniche e igieniche che le aziende avicole non possono trascurare di rispettare. Da ciò deriva la norma che condiziona l'immatricolazione delle aziende al parere del capo dell'Ispettorato dell'agricoltura e del veterinario provinciale.

Nel nuovo testo dell'articolo 1, come in quello dell'articolo 2, i termini « azienda avicola » e « impresa produttrice » sono usati in conformità alla versione italiana delle disposizioni comunitarie, in cui figurano i termini « azienda avicola » e « produttori responsabili », cioè imprenditori.

Il nuovo testo dell'articolo 2 è il seguente:

« Nella denuncia diretta ad ottenere l'immatricolazione, devono essere indicati:

a) il nome, o la ragione sociale, e l'indirizzo dell'impresa produttrice;

b) il nome, o la ragione sociale, e l'ubicazione dell'azienda o delle aziende avicole, con cui l'impresa stessa svolge la propria attività;

c) la superficie coperta totale dei locali adibiti alla produzione di uova, per le aziende produttrici di uova da cova;

d) il numero e la capacità complessiva delle incubatrici, al netto delle sezioni di schiusa, per le aziende produttrici di pulcini.

Ogni variazione degli elementi di cui alle lettere precedenti, e l'eventuale cessazione di attività, anche temporanea, delle singole

aziende avicole, dovrà essere comunicata, entro 10 giorni, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura cui è stata presentata la denuncia ».

La modifica introdotta concerne l'indicazione, nella denuncia, dei dati relativi alla produzione delle aziende, tali da consentire una valutazione preventiva della produzione globale.

Il nuovo testo del'articolo 3 è il seguente:

« Le imprese produttrici di uova da cova devono condurre le aziende secondo le norme della buona tecnica avicola, con adeguata attrezzatura e organizzazione e mantenere gli allevamenti in perfette condizioni igieniche e sanitarie, sottoponendoli a periodici accertamenti diagnostici per la pullurosi e altre malattie trasmissibili, secondo le disposizioni stabilite dal Ministero della sanità. Il veterinario provinciale informa il Capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura dell'esito di tali accertamenti, nonché degli eventuali provvedimenti adottati. Se l'esito degli accertamenti è sfavorevole, l'immatricolazione disposta ai sensi dell'articolo 1 è sospesa per il tempo necessario al completo risanamento dell'allevamento.

Le imprese produttrici di uova da cova non possono vendere, o porre altrimenti in commercio, uova da cova che non siano state prodotte nel loro allevamento e che non rechino stampigliate in modo chiaramente leggibile, con inchiostro nero indelebile e in caratteri latini di altezza non inferiore a due millimetri, la parola « cova », seguita dalla parola « Italia » e dal numero di immatricolazione assegnato all'azienda.

Le stesse imprese produttrici devono altresì tenere aggiornato, per ciascuna azienda, un registro dove saranno indicati il numero dei capi allevati ed il numero delle uova da cova prodotte e poste in commercio.

Esse devono rilasciare, per ciascuna partita di uova da cova posta in commercio, un documento di accompagnamento recante le seguenti indicazioni:

a) il nome del paese di origine;

b) il nome, o la ragione sociale, e l'ubicazione dell'azienda avicola;

c) il numero di immatricolazione assegnato all'azienda;

d) il nome, o la ragione sociale, e l'indirizzo dell'impresa produttrice;

e) il numero di uova che costituiscono la partita considerata;

f) la data della consegna o di spedizione.

Il documento di accompagnamento deve seguire la partita di merce in ogni successivo trasferimento, in quanto la partita in esso descritta non è frazionabile ».

Tale modifica nel primo comma consiste nella soppressione dell'esplicito provvedimento da emanarsi da parte del Ministero della sanità. Le altre modifiche contenute nell'articolo sono intese a conformare la formulazione delle norme alle disposizioni comunitarie. Nel penultimo comma accogliamo di proposito i rilievi espressi in diverse sedi in senso contrario al frazionamento delle partite di merce. Con ciò sono state eliminate le eventuali complicazioni derivanti dal frazionamento delle partite di merce, anche in relazione ai prodotti di rapido deperimento.

L'ultimo comma è stato soppresso in quanto le relative norme per motivi di organicità sono state incluse nell'ultimo comma del precedente articolo.

L'articolo 4 è stato così modificato:

« Le imprese produttrici di pulcini devono condurre le aziende osservando le regole tecniche e sanitarie indicate nel primo comma dell'articolo 3 e non possono porre in incubazione uova, di provenienza nazionale od estera, che non rechino la stampigliatura e non siano accompagnate dal documento previsto dallo stesso articolo 3 o dal regolamento della Comunità economica europea n. 129 del 12 dicembre 1963.

Esse devono tenere costantemente aggiornato un registro, dove saranno indicati, per le singole partite di uova da cova:

a) il nome del paese di origine;

b) il nome, o la ragione sociale, e l'ubicazione dell'azienda avicola;

c) il nome, o la ragione sociale, e l'indirizzo dell'impresa produttrice;

d) il numero di uova da cova che costituiscono la partita messa a covare;

e) la data alla quale le uova sono state messe a covare.

Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano alle aziende la cui capacità totale di incubazione, al netto delle sezioni di schiusa, è inferiore a mille uova.

Le imprese produttrici di pulcini devono comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il 10 di ogni mese, su apposito modulo distribuito dallo stesso Ministero, i dati statistici sull'attività svolta nel mese precedente ».

Le disposizioni del secondo comma sono intese a conformare la formulazione delle norme alle disposizioni comunitarie.

Nel penultimo comma è stata inserita la norma prevista dall'articolo 10 del disegno di legge, in quanto essa è in diretta relazione con quanto è pervisto dal secondo comma del presente articolo.

Nell'ultimo comma la documentazione dei dati è stata resa mensile, anche perché le organizzazioni interessate hanno fatto sollecitazioni in tal senso, allo scopo di poter seguire con maggiore precisione l'andamento del mercato.

Il nuovo testo dell'articolo 5 è il seguente:

« È istituito il registro nazionale delle aziende avicole produttrici di uova da cova e pulcini.

Nel registro sono annotati gli estremi dell'immatricolazione eseguita ai sensi dell'articolo 1 e devono essere tenute aggiornate le notizie e i dati di cui all'articolo 2.

La tenuta del registro può essere affidata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e sotto il controllo del Ministero medesimo, ad una associazione nazionale di categoria giuridicamente riconosciuta ».

Le associazioni interessate hanno avanzato la proposta che per le aziende produttrici di uova da cova fosse istituito un registro nazionale a sè stante; a noi non è sembrato opportuno accogliere tale proposta, in quanto nel previsto registro nazionale è sempre possibile tenere separate le aziende che svolgono le due diverse attività.

In data 16 luglio 1964, successiva a quella in cui è stato predisposto il presente disegno di legge, il Ministero della sanità ha istituito con ordinanza, ai fini della vigilanza veterinaria sugli impianti di incubazione, un proprio registro delle aziende produttrici di uova da cova. Ciò non esime dallo stabilire l'immatricolazione dei covatori stessi, sebbene essa non sia prevista dalle disposizioni comunitarie. Sono da considerare in proposito l'affinità e l'interdipendenza delle due specie di aziende ed altresì la possibilità che offre l'immatricolazione di estendere ai covatori, eventualmente su iniziativa volontaria, un regolamento analogo a quello previsto per gli allevatori di pulcini, mediante l'applicazione di fascette metalliche recanti il numero di immatricolazione; il che, secondo autorevoli opinioni, riveste grande importanza.

Il nuovo testo dell'articolo 6 è il seguente:

« Le imprese produttrici di uova da cova e di pulcini, che adeguino la loro attività alle direttive stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, possono ottenere, a domanda, previo riconoscimento di tale condizione da parte dello stesso Ministero, l'iscrizione nell'Albo avicolo nazionale, tenuto dall'Associazione italiana allevatori.

Gli iscritti all'Albo devono, a pena di radiazione, osservare nella conduzione delle aziende le prescrizioni stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che vigila sulla tenuta dell'Albo, e che può assumerla direttamente, in caso di irregolarità, fino ad eliminazione delle cause delle irregolarità stesse ».

La questione dell'inclusione o meno delle disposizioni dell'Albo avicolo ha formato oggetto di ampie discussioni e considerazioni da parte del Ministero e delle organizzazioni interessate, con riferimento anche alle osservazioni espresse in questa sede.

L'Unione nazionale incubatori ha espresso il proprio avviso nel senso che le disposizioni sull'Albo dovessero formare oggetto di un apposito provvedimento legislativo, adducendo quale principale motivo che l'Albo non rispondeva alle esigenze dei pollicoltori. In contrasto con tale opinione si mette in rilievo l'importanza e l'opportunità di un aggiornamento dei criteri tecnici, aggiornamento sempre realizzabile attraverso la revisione della attuale regolamentazione. Il Ministero della agricoltura e foreste condivide il parere favorevole al mantenimento delle disposizioni sull'Albo avicolo sia per continuare ad operare nel settore con i dovuti aggiornamenti, sia per conservare il patrimonio generico delle principali razze. In considerazione di questi elementi la formulazione dell'articolo è stata semplificata, escludendo l'intervento del Ministero della sanità, in quanto già previsto nei precedenti articoli, e le norme relative ai marchi e brevetti, in quanto previste dalla stessa legislazione marchi e brevetti.

L'articolo 7 risulta così formulato:

« Chiunque senza aver ottenuto l'immatricolazione di cui all'articolo 1, produce uova da cova per la vendita è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Chiunque vende o pone altrimenti in commercio, ovvero importa dall'estero uova da cova prive di stampigliatura o del documento di accompagnamento previsti dall'articolo 3, ovvero degli equivalenti stampigliatura e documento previsti dal regolamento della C.E.E. del 12 dicembre 1963, n. 129, è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000, Alla stessa pena soggiace chi, al fine di produrre pulcini per la vendita, pone in incubazione uova prive di tali stampigliature, o ricevute senza il documento di accompagnamento.

Chiunque omette le comunicazioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 2 o dell'ultimo comma dell'articolo 4, ovvero omette di tenere, o non tiene regolarmente, i registri di cui agli stessi articoli è punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 50.000 ».

La modifica di questo articolo è limitata alla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 7 del disegno di legge, cioè del comma riguardante le sanzioni per l'uso abusivo di marchi e brevetti.

L'articolo 8 è così formulato:

« L'immatricolazione è soggetta a tassa fissa annuale stabilita per ciascuna azienda produttrice di uova da cova in ragione di lire 5.000, e per ciascuna azienda produttrice di pulcini in ragione di lire 300 per ogni mille uova o frazione di mille uova, rapportata alla capacità delle incubatrici, al netto delle sezioni di schiusa.

La tassa deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce ».

La modifica introdotta in questo articolo è intesa ad adeguare al testo del provvedimento l'avvenuta trasformazione riguardante l'autorizzazione all'immatricolazione.

Passiamo all'articolo 9:

« La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata, oltre che a tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che la esercita a mezzo di funzionari a ciò delegati dai Capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, ai veterinari provinciali e comunali ed agenti del Corpo forestale dello Stato ».

Questo articolo è rimasto invariato nella sua formulazione.

L'articolo 10 rimane così formulato:

« Le imprese interessate dovranno ottemperare a quanto previsto dalla presente legge entro il termine di 30 giorni della sua entrata in vigore ».

Le disposizioni transitorie di cui sopra rispondono ad un voto espresso quasi unanimamente da parte delle categorie interessate.

Se la Commissione lo ritiene opportuno, intendo presentare questa nuova formulazione degli articoli come emendamenti sostitutivi ai singoli articoli del provvedimento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli colleghi hanno fatto presente l'opportunità che il nuovo testo degli articoli sia messo a loro disposizione al più presto, al fine di poterne prendere visione per la prossima riunione.

Evidentemente, dato che la replica del rappresentante del Governo ha portato tutta una serie di novità, la discussione generale si intende riaperta.

SERVELLO. A mio avviso sarebbe opportuno che ci fosse messo a disposizione anche il parere scritto del Ministero sulla nuova formulazione degli articoli, trattandosi di materia tecnicamente difficile.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il nuovo testo presentato dal Ministero tiene conto di tutto quanto abbiamo potuto conoscere dal momento della presentazione del disegno di legge; anzitutto tiene conto del parere del relatore e della Commissione, poi di altri pareri che abbiamo ritenuto di seguire per formulare un testo più rispondente alle effettive esigenze del settore. Il testo degli emendamenti sarà comunque messo a disposizione in giornata.

Quanto al commento del Ministero, vi prego di rifarvi al testo stenografico, perché solo in parte avevo scritto le considerazioni espresse oggi.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Laforgia ed altri: Modifiche alla legge 21 dicembre 1961, n. 1527, per la determinazione dei prezzi minimi delle sanse vergini di oliva (1081).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Laforgia, De Marzi, Franzo, Pucci Ernesto, De Leonardis, Tambroni, Urso, Del Castillo, Bova e Sgarlata:

Modifiche alla legge 21 dicembre 1961, n. 1527, per la determinazione dei prezzi minimi delle sanse vergini di oliva.

L'onorevole Gerbino ha facoltà di svolgere la relazione.

GERBINO, *Relatore.* Ritengo che sia utile richiamare l'attenzione della Commissione sui precedenti legislativi cui fa riferimento la proposta di legge in esame e su alcune indicazioni di fatti.

La proposta di legge concerne la determinazione dei prezzi minimi delle sanse vergini di oliva. Il settore delle sanse è un settore commerciale difficile, a causa delle caratteristiche merceologiche del prodotto, che è facilmente deperibile; quindi sino al 1955 la pratica commerciale aveva sempre portato alla situazione di fatto per la quale le sanse venivano cedute agli acquirenti senza una

preventiva determinazione del prezzo di cessione, che per un insieme di circostanze non era possibile stabilire. Nel 1955 è intervenuto un accordo tra venditori e compratori, che prevedeva la fissazione di alcuni criteri base; questa avveniva all'inizio della campagna olearia e serviva per la valutazione del valore della merce ceduta; il prezzo delle sanse era poi stabilito al termine della campagna olearia. Tale accordo fu denunziato nel 1960 dagli industriali; pertanto questa regolamentazione, avvenuta tra le categorie interessate e non sancita da alcuna disposizione di legge, dal 1960 è cessata. Si è tornati quindi alla situazione di relativa anarchia nella fissazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva esistente prima del 1955.

Appunto a questa situazione si ovviò con la legge 21 dicembre 1961, n. 1527. Questa legge è tuttora operante e l'articolo 1 è forse il più interessante ai fini di una giusta valutazione della presente proposta di legge. Infatti l'articolo 1 della legge 21 dicembre 1961 affida al Comitato interministeriale dei prezzi la competenza, nella stagione, dei prezzi minimi delle sanse, ma non dà indicazioni sui criteri specifici di valutazione.

La proposta di legge al nostro esame intende fissare legislativamente i criteri e i parametri di valutazione che sono stati adottati appunto dal Comitato interministeriale dei prezzi per la determinazione di tali prezzi nelle campagne olearie che si sono succedute. Analizzando questi criteri di base si pongono innanzitutto due date: il 30 novembre e il 31 marzo di ogni anno.

Non bisogna dimenticare che alla data del 30 novembre la campagna olearia nelle regioni interessate è già incominciata. In tale data dovranno essere stabilite le caratteristiche medie di resa industriale in olio di sanse. Una volta chiusa la campagna olearia e fissata l'equivalenza tra un quintale di sansa vergine di oliva ed i corrispondenti chilogrammi di olio rettificato di sansa, stabilita in funzione della resa e dell'acidità della sansa, si potrà poi fissare, alla data del 31 marzo, il prezzo effettivo di ogni quintale di sansa, in rapporto al valore effettivo dell'olio ricavato. Questi dati vengono coordinati in una tabella di equivalenza, che è allegata alla proposta di legge e che riassume molti anni di esperienza nel settore del commercio delle sanse. La tabella illustra il passaggio dal grado di acidità della sansa alla resa industriale in olio. Per esempio, un quintale di sansa vergine di oliva con acidità 6 dà in resa industriale al 4 per cento chilogrammi di olio 2,005. È da precisare tuttavia che i chilogrammi 2,005 di olio di sansa rettificato non vogliono indicare la quantità di olio effettivamente ottenuto da un quintale di sansa. Infatti nelle tabelle di equivalenza elaborate dal Ministero dell'agricoltura a questo punto non si fissano chilogrammi 2,005, ma chilogrammi 4,020, perché di questi quattro chili circa due devono andare agli industriali ed ai produttori come renumerazione, ed i restanti chili 2,005 ai produttori di sanse.

L'articolo 2 specifica che le medie in questione possono essere fissate o per l'intero territorio della provincia o per le varie zone della provincia stessa, laddove si possa riscontrare che le sanse presentino caratteristiche diverse. Tale articolo fa un'ulteriore distinzione tra sanse normali e sanse rimacinate.

L'articolo 3, riassumendo le disposizioni dei primi due articoli, fa un'esplicazione dei dati contenuti nella tabella di equivalenza allegata al provvedimento.

L'articolo 4 stabilisce che i Comitati provinciali dei prezzi debbano fissare entro il 31 maggio di ogni anno il prezzo minimo di ogni quintale di sansa vergine di oliva prodotta durante la campagna nelle singole province; tale data, infatti, è prevista nel bollettino della Camera di commercio di Bari, provincia che ha grande rilevanza nella produzione di questa merce.

L'articolo 5 stabilisce infine le percentuali di umidità.

Sulla legge 21 dicembre 1961, n. 1527, gravava un'accusa di incostituzionalità; questa circostanza è stata segnalata come allarmante. Ho letto il parere del Consiglio di Stato, interessato alla questione in prima istanza; in esso si dice che la questione di illegittimità, per altro di rilevante valore, attiene al fatto che la legge n. 1527 attribuisce al Comitato interministeriale dei prezzi il potere di fissare i prezzi minimi. Il Consiglio di Stato afferma che il potere di fissare i prezzi minimi non compete al CIP, che ha solo quello di fissare prezzi fissi (come quelli dei medicinali) o prezzi massimi. Pertanto la questione di illegittimità non attiene al contenuto specifico della legge n. 1527, ma al tipo di delega attribuita al CIP. Tanto vale allora – ed è questa la vera ragione che ha indotto l'onorevole Laforgia a presentare la proposta di legge – assorbire quanto è stato acquisito attraverso la prassi in tutte le campagne olearie finora avvenute in una legge ordinaria; in tal modo verrebbe a cadere l'addebito di incostituzionalità per la de-

lega fatta al CIP. La Corte Costituzionale aveva fissato l'udienza per discutere di questo argomento alla data del 18 novembre; ci risulta che è stato stabilito un rinvio al 22 o 23 febbraio.

È stata rilevata l'opportunità di soprassedere a questa decisione in attesa della pronunzia della Corte Costituzionale. Ma dopo aver letto il parere del Consiglio di Stato, ritengo che, assorbendo la norma in un provvedimento che rientra nella normale attività del Parlamento, elimineremmo lo stesso argomento sul quale si contende, scaricando la stessa Corte Costituzionale del giudizio.

In considerazione della rilevanza sociale di questo provvedimento e dell'urgenza derivante dal fatto che la campagna olearia è in corso già da un mese, ritengo che la Commissione possa senz'altro procedere all'approvazione degli articoli e dell'intera proposta di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Gerbino per la sua relazione ampia ed approfondita.

Devo tuttavia osservare che questo provvedimento non può in alcun modo servire ad evitare il giudizio della Corte costituzionale su una legge che è stata applicata e che quindi ha creato rapporti giuridici.

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI